

Autostrade per l'Italia S.p.A. Direzione 3°Tronco Bologna [omissis] Dirigente

Pec: [omissis]

Fasc. Anac n.3429/2022

Oggetto: Somma urgenza di ripristino pulvini, baggioli e appoggi delle pile 4, 5 e 9 del ponte di via Marco Emilio Lepido km 04 +123 Autostrada A14. CIG: 8765580173. Importo: € 958.607,00.

S.A.: Autostrade per l'Italia S.P.A.

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all' Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento di "Somma urgenza di ripristino pulvini, baggioli e appoggi delle pile 4, 5 e 9 del ponte di via Marco Emilio Lepido km 04 +123 Autostrada A14" inviata all'Anac con Vs. nota prot. n. 370 del 21.01.2022 e acquisita con prot. ANAC n. 4535 del 24.01.2022.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resesi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.



Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza, al fine di evitare i rischi presupposti, consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi della documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

In data 18.05.2021 è stato redatto il verbale di somma urgenza in cui viene evidenziato che, durante l'esecuzione di altro intervento di manutenzione su alcune pile del ponte di via Emilio Lepido rilevato un maggior grado di ammaloramento della struttura rispetto a quanto noto in fase progettuale; pertanto verificato il degrado delle testate di alcune travi è stato deciso di intervenire in somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte e sono stati richiesti n. 3 preventivi; è risultata affidataria l'impresa già presente in cantiere per l'intervento di manutenzione. Con il citato verbale viene dettagliato a grandi linee l'intervento che viene stimato in € 992.000,00 circa. Con verbale del 25.05.21 vengono consegnati i lavori, assegnando il termine di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori.

Dalla documentazione in atti, emerge in primo luogo un evidente ritardo nella trasmissione degli atti della procedura di somma urgenza, richiamandosi a tale riguardo l'art. 23 del regolamento di vigilanza che, coerentemente con le esigenze di celerità richiamate dall'art. 163 del d.lgs. 50/2016, prevede che "Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:...". Ciò tenuto conto che con comunicazione prot. n. 0004535 del 24/01/2022 è stata trasmesso il verbale di somma urgenza del 18.05.2021, al di fuori delle tempistiche indicate.

Inoltre si rileva che l'art. 163 permette un procedimento semplificato e veloce per risolvere situazioni pericolose presentatesi in maniera imprevedibile consentendo alla S.A. un rapido intervento che elimini la minaccia per la pubblica incolumità. L'ammaloramento del ponte potrebbe, invece, non essere riconducibile a circostanze imprevedibili ed impreviste quanto alla mancanza di un attento monitoraggio dello stato di fatto e della manutenzione ordinaria.

Peraltro, le tempistiche connesse allo svolgimento dei lavori, per un totale di 180 giorni parrebbero non compatibili con esigenze immediate di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, quanto piuttosto a far fronte ad esigenze di manutenzione che si sarebbero potute soddisfare mediante un'adeguata sorveglianza e programmazione dello stato delle opere strutturali, con il ricorso alle usuali procedure di evidenza pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni



dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente